

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SULL'ADESIONE DELLE SOCIE E SULLE PRESTAZIONI FORNITE

(N.b: il presente documento è interamente declinato al femminile ma da intendersi per ogni genere.)

A. ADESIONE

L'adesione si effettua firmando e ritornando il modulo debitamente compilato e pagando la quota sociale di adesione secondo la tariffa scelta.

Il pagamento della quota sociale dà diritto alle prestazioni per l'anno civile in corso. L'adesione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta comunicata entro il 31 ottobre per il 31 dicembre dell'anno in corso.

Alle nuove socie viene richiesto l'impegno di aderire per almeno tre anni, oppure il pagamento della quota triennale.

Alle nuove socie che nei primi tre mesi dall'adesione chiedono prestazioni oltre alla semplice consulenza, può essere richiesto sin da subito il pagamento della quota triennale.

La quota annuale e quella triennale sono stabilite dall'Assemblea generale.

B. ESCLUSIONI

La richiesta di esclusione di una socia deve essere presentata per iscritto al Comitato da parte di almeno una consulente e deve essere motivata.

Il Comitato valuta detta richiesta, permettendo all'associata di essere sentita e di far valere le proprie ragioni.

Se dopo l'audizione della socia permangono seri e giustificati motivi che permettano di affermare che essa agisca contro gli scopi dell'associazione, ne danneggia il buon nome, quello delle persone chiamate a dirigerla o a rappresentarla, il Comitato ne pronuncia l'esclusione.

C. PRESTAZIONI

Ogni socia ha di principio diritto:

- a. alle consulenze necessarie mediante colloquio su appuntamento,
- b. alle consulenze telefoniche necessarie al disbrigo delle pratiche in corso,
- c. alla redazione delle lettere necessarie,
- d. alle consulenze telefoniche su aspetti di carattere generale,
- e. all'abbonamento a "INQUILINI UNITI".

Ogni socia ha pure di principio diritto, previo pagamento di un ulteriore contributo (come da tariffario):

1. all'assistenza e al patrocinio presso le autorità di conciliazione e giudiziarie,
2. alla redazione delle istanze per gli uffici di conciliazione, delle petizioni e ulteriori atti per le preture e/o accordi extra giudiziari.

La socia che fosse a beneficio di un'assicurazione di protezione giuridica è tenuta ad informare la consulente e avvisare la sua assicurazione a tale riguardo; in tal caso l'associata è esentato dal pagamento del sopracitato contributo; i costi per la procedura verranno fatturati all'assicurazione secondo il tariffario in uso.

Gli appuntamenti e le consulenze telefoniche avvengono presso l'ufficio regionale di riferimento per competenza territoriale nei tempi e modi decisi dalle consulenti.

La socia non ha diritto alla scelta della consulente.

Le consulenti possono rifiutare l'assistenza e il patrocinio nella vertenza che la oppone al locatore se:

- a. la socia ha manifestamente torto;
- b. la socia chiede di essere rappresentata in una vertenza che (anche indirettamente) si oppone indirettamente ad una altra inquilina;
- c. la socia intende condurre la vertenza secondo modalità non condivise dalla consulente;
- d. la socia sottopone in consulenza una pratica particolarmente complessa nei primi tre mesi di adesione all'associazione;
- e. la socia chiede una prestazione all'ultimo momento quando, in considerazione della complessità del caso, non vi è più un margine di tempo ragionevole per farvi fronte;
- f. la socia non si comporta in modo civile nei confronti della consulente e/o di altre dipendenti dell'associazione.

La consulente ha la facoltà di limitare la prestazione, qualora ciò sia possibile, anziché rifiutarla.

Se sono pendenti più vertenze tra la socia e il locatore, la limitazione e/o il rifiuto delle prestazioni sono limitati alla vertenza in cui si verificano le condizioni di cui sopra.

Approvato dal Comitato il 9 settembre 2025 – in vigore dall'1 gennaio 2026.